



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Webinar

Spettacoli e trattenimenti pubblici

**Procedure e atti abilitativi (tabella "A" D.Lgs. n. 222/2016
c.d. SCIA 2) alla luce delle Circolari ministeriali in materia
di safety e security**

a cura di Miranda Corradi

26 marzo 2018

FormezPA

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

**Normativa di riferimento:
il TULPS**



SPETTACOLI: Cosa occorre?

Per il TULPS

(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

occorre che l'organizzatore ottenga:

- un'autorizzazione che attesta la **verifica delle condizioni di sicurezza del luogo o del locale in cui la manifestazione si svolge**
(ai sensi dell'art. 80 TULPS e D.M. 19/08/1996)

SPETTACOLI: Cosa occorre?

Per il TULPS

(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

occorre che l'organizzatore ottenga:

- un'autorizzazione che attesta la **verifica delle condizioni di sicurezza del luogo o del locale** in cui la manifestazione si svolge
(ai sensi dell'art. 80 TULPS e D.M. 19/08/1996)
- un'autorizzazione (che in alcuni casi può essere sostituita da SCIA) **per lo svolgimento della manifestazione** *(ai sensi dell'art. 68 TULPS)*

Per verificare la sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo occorre fare riferimento a

- **Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996**
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- **Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996**
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

Locali di pubblico spettacolo:



- D.P.R. 1-8-2011 n. 151
- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
65	<p>Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.</p> <p>Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico</p>		<p>Fino a 200 persone</p> <p>↓</p> <p>SCIA + copia verbale visita tecnica</p>	<p>Oltre 200 persone</p> <p>↓</p> <p>SCIA + C.P.I.</p>

ART. 71 TULPS

Le licenze

e le segnalazioni certificate di inizio attività,

di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.



Commissioni di vigilanza

Art. 141 Reg. TULPS

1. Per l'applicazione dell'*articolo 80 della legge* sono istituite commissioni di vigilanza

nota Ministero dell'Interno n.5020 del 1.04.2014

- **il parere della commissione di vigilanza è previsto come obbligatorio dall'art. 80 TULPS, che non si pronuncia sul suo carattere vincolante benché – traducendosi in una valutazione di discrezionalità tecnica – sia preferibile ritenerlo tale; ...**

nota Ministero dell'Interno n.5020 del 1.04.2014

- la dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULPS ha, all'evidenza, natura gestionale e non può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell'ente; infatti l'art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito "ai comuni" la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla legge n. 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell'ente e sfera riservata ai dirigenti".

Dal 11.12.2016

Locali e impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

Relazione
Tecnica

.....
.....

Art. 141 Reg. TULPS

2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva **pari o inferiore a 200 persone**

▪ **«il parere,»** le **verifiche** e gli **accertamenti**

di cui al primo comma **sono sostituiti,**

ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti

da una **relazione tecnica** di un professionista

iscritto nell'albo

degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo

dei periti industriali o nell'albo dei geometri

che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto

alle regole tecniche stabilite con decreto

del Ministro dell'interno (19 agosto 1996)

QUINDI

Per il rilascio dell'autorizzazione

**per lo svolgimento di un pubblico spettacolo
in un luogo/locale**

con capienza fino a 200 persone occorre

≤200

QUINDI

Per il rilascio dell'autorizzazione

per lo svolgimento di un pubblico spettacolo
in un luogo/locale

con capienza fino a 200 persone occorre

- **progetto** della manifestazione redatto da un professionista abilitato da inoltrare al Comune allegato alla domanda
- **relazione asseverata** del professionista che attesta la conformità di quanto realizzato al progetto ed alle norme di legge, da inoltrare al Comune prima dell'inizio della manifestazione

≤200

MENTRE

**Per il rilascio dell'autorizzazione
per lo svolgimento di un pubblico spettacolo
in un luogo/locale**

con capienza superiore a 200 persone

**occorre che la Commissione di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo**

>200

MENTRE

Per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo in un luogo/locale

con capienza superiore a 200 persone

occorre che la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

- **esprima parere favorevole sul progetto della manifestazione**
- **verifichi la sicurezza degli allestimenti prima dell'inizio della manifestazione**

>200

L'Art. 2. D.Lgs 222/2016 «SCIA 2»
Regimi amministrativi delle attività private
prevede:

Co. 1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, **si applica il regime amministrativo ivi indicato.**





D.Lgs 222/2016 «SCIA 2»

la tabella «A»

alle voci 78 e 79

**delinea le procedure necessarie
per lo svolgimento di spettacoli all'aperto**



D.Lgs 222/2016 «SCIA 2»

la tabella «A»

alle voci 78 e 79

**delinea le procedure necessarie
per lo svolgimento di spettacoli all'aperto**

e alla voce 80

quelle per l'attività di spettacolo

in locali aperti al pubblico

o in strutture destinate ad altre attività



D.Lgs 222/2016 «SCIA 2»

la tabella «A»

- **alla voce 81**

delinea le procedure necessarie per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone

- **e alla voce 82**

quelle per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone

La tabella «A» modifica i regimi autorizzativi?

Parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 4 agosto 2016
sullo schema di decreto legislativo «SCIA 2»



9.3. ... non si può intendere la congiunzione disgiuntiva “o” (“non espressamente individuate ... o ... specificamente oggetto di disciplina”) come capace di conservare la vigenza dei regimi preesistenti anche ai procedimenti che invece siano stati espressamente individuati dallo schema in esame.

In tal caso, come ripetuto più volte, l’individuazione delle attività ha anche un effetto di innovazione della relativa disciplina, SUPERANDO LE NORMATIVE (europee, statali o regionali) ESISTENTI NEI SETTORI INTERESSATI DALLA RIFORMA.



nota del Ministero dell'Interno n.557/PAS/U/004683 del 23-3-2017



- ... la relazione illustrativa del decreto legislativo e, in particolare, il documento di analisi tecnico-normativa, affermano che le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente e, per quanto riguarda il TULPS, esso è stato inciso limitatamente all'articolo 126 (v. il punto “Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti” ed il punto “Individuazione di effetti abrogativi impliciti ...”).

- **Pertanto, le diciture richiamate della Tabella A NON paiono sufficienti a far ritenere abrogate le previsioni normative cui si riferisce il primo quesito, contenute nell'ultimo comma degli articoli 68 e 69 TULPS.**



**per le attività di spettacolo o
trattenimento all'aperto**

**con impianti soggetti a certificazione
di sicurezza**

con capienza pari o inferiore a 200



≤200

SPETTACOLI: Cosa occorre?

SPETTACOLI ALL'APERTO CON PUBBLICO FINO A 200 PERSONE

- **Autorizzazione art. 80 TULPS - agibilità**
luogo/locale di pubblico spettacolo sulla base della relazione asseverata del tecnico abilitato

SPETTACOLI: Cosa occorre?

SPETTACOLI ALL'APERTO CON PUBBLICO FINO A 200 PERSONE

- **Autorizzazione art. 80 TULPS - agibilità luogo/locale di pubblico spettacolo sulla base della relazione asseverata del tecnico abilitato**
e, per lo svolgimento dello spettacolo:
 - **SCIA art. 68 TULPS**
se la manifestazione finisce entro le 24,00
 - **autorizzazione art. 68 TULPS**
se la manifestazione finisce dopo le 24,00
- + valutazione impatto acustico**

D.P.R. 19.10.2011 n. 227 art.4

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi

in materia ambientale gravanti sulle imprese



co.1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art.8, commi 2, 3 e 4, della L.447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), LE ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ' elencate nell'Allegato B

fatta eccezione

per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari

che utilizzino impianti di diffusione sonora

ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In tali casi è fatto **obbligo di predisporre adeguata**

documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi

dell'**art.8, co.2, della L.447/1995**. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'**art.8, co.5, L.447/1995**, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al co.2.

D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
78.	Attività di spettacolo o trattenimento <u>all'aperto</u> con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 68 e 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L.n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
78.	Attività di spettacolo o trattenimento <u>all'aperto</u> con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP,</p> <p>che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2</p>
<p>Invio ai fini dell'attività di controllo prevista alla lett. e) dell'art. 141 Reg. TULPS</p>				
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:	<p>relazione asseverata trasmessa al Comune dopo la conclusione degli allestimenti e prima dell'inizio degli spettacoli</p>		L.n. 447/1995, art. 8
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	<p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p>	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	<p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	D.P.R. n. 59/2013

SPETTACOLI CON PUBBLICO FINO A 200 PERSONE



**Attenzione:
purtroppo
per 2 o 20 o 200 persone,
la procedura è sempre la stessa**

D.Lgs 222/2016 Tabella «A» - voce 79

per le attività di spettacolo o
trattenimento all'aperto

con impianti soggetti a certificazione di
sicurezza

con capienza superiore a 200 persone

> 200



D.Lgs 222/2016 Tabella «A» - voce 79
per le attività di spettacolo o
trattenimento all'aperto

con impianti soggetti a certificazione di
sicurezza

con capienza superiore a 200 persone

> 200



D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
79.	Attività di spettacolo o intrattenimento <u>all'aperto</u> con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D.n.773/1931,art.80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c.2.
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

SPETTACOLI: Cosa occorre?

SPETTACOLI ALL'APERTO CON PUBBLICO SUPERIORE A 200 PERSONE

- **Autorizzazione art. 80 TULPS**
agibilità luogo/locale di pubblico spettacolo
previo parere favorevole
della Commissione di Vigilanza
- **autorizzazione art. 68 TULPS**
per lo svolgimento dello spettacolo
- **+ valutazione impatto acustico**

D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
80.	Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141 co.2	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80 Regolamento per l'esecuzione del TULPS di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2
	Impatto acustico, <u>in caso di</u> utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L.n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	D.P.R. n. 59/2013
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
	<u>In caso di</u> locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

Attività di spettacolo o intrattenimento

- in **locali aperti al pubblico**
- in **strutture destinati ad altre attività.**
- in **impianti all'aperto destinati ad altre attività.**

TEMPORANEA



Attività di spettacolo o intrattenimento **TEMPORANEA**

- **IN LOCALI di pubblico spettacolo
aperti al pubblico**
già autorizzati ai sensi art. 80 TULPS

**Con capienza
sia fino a 200
che superiore
a 200 persone**

≤200 e >200





SPETTACOLI TEMPORANEI in locali di pubblico spettacolo aperti al pubblico

già autorizzati ai sensi art. 80 TULPS
senza alterare lo stato dei locali

**Se l'organizzatore
è un'associazione senza scopo di lucro
deve presentare soltanto comunicazione art. 18
TULPS alla Questura**

Comunicazioni e richieste

Pubblica manifestazione

Schema di Modulo



QUESTURA DI Al Signor Questore di..... (1)



SPETTACOLI TEMPORANEI in locali di pubblico spettacolo aperti al pubblico

**già autorizzati ai sensi art. 80 TULPS
senza alterare lo stato dei locali**

**se l'organizzatore NON è un'associazione senza
scopo di lucro occorre :**

- **SCIA art. 68 TULPS** se il locale ha una capienza fino a 200 persone e la manifestazione finisce entro le 24,00
- **autorizzazione art. 68 TULPS**
 - se il locale ha una capienza fino a 200 persone ma la manifestazione finisce dopo le 24,00
 - se il locale ha capienza superiore a 200 persone

Attività di spettacolo o intrattenimento **TEMPORANEA**

- in strutture destinate ad altre attività.

**Con capienza
fino
a 200 persone**

≤200



Attività di spettacolo o intrattenimento **TEMPORANEA**

- o in impianti all'aperto destinati ad altre attività.

**Con capienza
fino
a 200 persone**

≤200



SPETTACOLI: Cosa occorre?

SPETTACOLI TEMPORANEI in strutture o in impianti all'aperto destinati ad altre attività
CON PUBBLICO FINO A 200 PERSONE

- **Autorizzazione art. 80 TULPS** **agibilità**
luogo/locale di pubblico spettacolo

SPETTACOLI: Cosa occorre?

SPETTACOLI TEMPORANEI in strutture o in impianti all'aperto destinati ad altre attività
CON PUBBLICO FINO A 200 PERSONE

- Autorizzazione art. 80 TULPS **agibilità luogo/locale di pubblico spettacolo**
- e, **per lo svolgimento dello spettacolo:**
- SCIA art. 68 TULPS se la manifestazione finisce entro le 24,00
 - autorizzazione art. 68 TULPS se la manifestazione finisce dopo le 24,00
- + valutazione impatto acustico**

Attività di spettacolo o intrattenimento **TEMPORANEA**

- in STRUTTURE destinate ad altre attività.

**Con capienza
superiore
a 200 persone**

> 200



Attività di spettacolo o intrattenimento **TEMPORANEA**

- o in IMPIANTI ALL'APERTO destinati ad altre attività.

**Con capienza
superiore
a 200 persone**

> 200



SPETTACOLI: Cosa occorre?

SPETTACOLI TEMPORANEI in strutture o in impianti all'aperto destinati ad altre attività
CON PUBBLICO SUPERIORE A 200 PERSONE

- **Autorizzazione art. 80 TULPS** **agibilità luogo/locale di pubblico spettacolo**, previo **parere favorevole della Commissione di Vigilanza**
- **autorizzazione art. 68 TULPS** **per lo svolgimento dello spettacolo**
- **+ valutazione impatto acustico**



QUINDI

ATTENZIONE

**la tabella «A» alle voci 78, 79 e 80
prevede SEMPRE
Il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE
ai sensi dell'art.80 TULPS.**



D.Lgs 222/2016 Tabella «A» e la voce 77 ?

Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto

- **senza strutture o impianti**
- **con emissioni sonore**

D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
77.	Attività di spettacolo o intrattenimento <u>all'aperto</u> <ul style="list-style-type: none"> • senza strutture o impianti • con emissioni sonore 			
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		Ai fini dell'impatto acustico:	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Comunicazione	a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.	
			In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	

D.M. 19-8-1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Art.1 co.2. **SONO ESCLUSI** dal campo di applicazione del presente decreto:

a) **i luoghi all'aperto**, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di ~~altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico~~

«fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto».;

modificato dal D.M. 18-12-2012 in
vigore dal 29.12.2012



Ministero dell'interno

risoluzione del 02/07/2003 prot. P529/4109

*“le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza **non sono previste** in caso di **svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto***

non recintate

e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.

In tal caso corre tuttavia l'obbligo di ottemperare all'ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996.

cioè

D.M. 19-8-1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

TITOLO IX

Luoghi e spazi all'aperto

- **Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico,**
è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio,
 - la idoneità statica delle strutture allestite
 - e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati,
 - nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

QUINDI D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222 «SCIA 2»

Per gli spettacoli nella tabella «A»:

- **la voce 77 non prevede alcun adempimento** ai sensi del TULPS se lo spettacolo si svolge all'aperto senza strutture o impianti.

ma secondo il Ministero dell'Interno occorrerebbe ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS

- la Scia se allo spettacolo partecipano meno di 200 e finisce entro le 24 del giorno d'inizio
- l'autorizzazione se allo spettacolo partecipano più di 200 persone o lo spettacolo finisce oltre le 24 del giorno d'inizio



QUANDO PENSI DI AVERE TUTTE
LE RISPOSTE, LA VITA TI
CAMBIA TUTTE LE DOMANDE..





GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

SAFETY



SECURITY

**Circolare del Capo della Polizia
n.1991 del 07.06.2017**

**Circolare del Capo Dipartimento VVF
n.11464 del 19.06.2017**

**Circolare del Capo del Corpo Nazionale VVF.
n.11991 - 9925 del 20/07/2017**

**Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro
dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017**

MA

Per tutti i profili di rischio

CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo



- è ricavato su piazza o pubblica via,
- l'evento è a ingresso libero
- non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

MA

Per tutti i profili di rischio

CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo



- è ricavato su piazza o pubblica via,
- l'evento è a ingresso libero
- non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

QUINDI la voce 77 della tabella «A» del D.lgs 222/2016 non è più applicabile: per attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti non è più possibile tener conto solo dell'impatto acustico

Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di **parametri di densità di affollamento** variabili tra **1.2 e 2 persone/mq** in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero.

quindi

Dopo l'introduzione di safety e security per le pubbliche manifestazioni

non è più possibile consentire lo svolgimento di uno spettacolo senza aver determinato la capienza dell'area in cui si svolge

Salvo diverse indicazioni ministeriali, il caso previsto

- **dall'art. 1 co.2 del D.M. 19/08/1996**
- **e dalla voce 77 della tabella «A» del D.lgs 222/2016**


non è più contemplabile

Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017

**IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELINEATO
PRESUPPONE LO SCRUPOLOSO **RISCONTRO**
DELLE GARANZIE DI SAFETY E DI SECURITY
NECESSARIAMENTE INTEGRATE, IN QUANTO
REQUISITI IMPRESCINDIBILI DI SICUREZZA**

**SENZA I QUALI, PERTANTO, LE MANIFESTAZIONI
NON POTRANNO AVER LUOGO, SIGNIFICANDO**

**CHE MAI RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO POTRANNO
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE,
DI MANIFESTAZIONI CHE NON GARANTISCANO
ADEGUATE MISURE DI SAFETY**





Campo di applicazione:

**Cosa si intende per
«pubbliche manifestazioni»?**

SAFETY



SECURITY

Cosa si intende per pubbliche manifestazioni?

**Circolare Capo Dipartimento VVF
n.11464 del 19.06.2017**

2. Va preliminarmente evidenziato che **gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva** del 7 giugno u.s., possono corrispondere a **manifestazioni di qualunque natura o finalità**, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli.

Direttiva n.11001/110(10) del 28/07/2017 - allegato

LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”)

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO	
Tipologia di evento	Religioso
	Sportivo
	Intrattenimento
	Politico, sociale
	Concerto pop/rock



Quali procedure?


SAFETY



SECURITY

Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017

- **Quanto all'aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra**



le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un **semplice onere di preavviso al Questore,**

e le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.


Art. 18 TULPS (R.D. 773/1931)

- **I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.**
- **E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.**
- I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola .
- Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e diluogo alla riunione.
- I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413 . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
- Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
- Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017

RIUNIONI E LE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un **semplice onere di preavviso al Questore,**


- Con riferimento alla **prima tipologia di manifestazione,** è noto come, in base a un *iter* collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, **il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica venga ordinariamente interessato dai Questori**
 - qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni - **in relazione a tutti quegli eventi che implicano un'elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata e integrata da parte delle autorità preposte.**



Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017

RIUNIONI E LE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore,

- ... ogni qual volta il Comitato sia chiamato a esprimere le proprie valutazioni anche in ordine alle suddette manifestazioni, esso debba sempre essere integrato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- **Si reputa opportuno inoltre che, alle sedute del Comitato, siano invitati a partecipare,**
 - **d'intesa con il Sindaco del comune interessato dalla manifestazione,**
 - **anche i responsabili dei Comandi di Polizia Municipale onde poter meglio definire le linee generali del rapporto di collaborazione con le Forze di Polizia.**



Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017

- **Per le manifestazioni di pubblico spettacolo,** l'impianto normativo vigente, recato in particolare dal **Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza**, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, **prevede che lo svolgimento dell'evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.**
- **In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.**

Circolare Capo Dipartimento VVF

n.11464 del 19.06.2017

Norme di riferimento

7. Nel venire ora agli aspetti tecnico-operativi, si ribadisce come **il primario quadro di riferimento** a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, **non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza.**

Da tale normativa di settore - **costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996** - sarà possibile, ad esempio, desumere:

a) i **parametri numerici** in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;

b) le **modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree adesso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;**

c) il **corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, ...**

Circolare Capo Dipartimento VVF n.11464 del 19.06.2017

- Nella prospettiva di una rafforzata tutela della *safety* assume particolare rilievo la **definizione, da parte del soggetto organizzatore, del piano di emergenza.**
- In tale documento, **come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento,** appare necessario che il soggetto organizzatore **precisi, ad esempio, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la *safety*.**

**Piano di emergenza
+ progetto**

Circolare n.0011991 e n. 0009925 del 20.07.2017

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Indicazioni operative.

f) Considerata la necessità di procedere alla valutazione del **progetto della manifestazione** è auspicabile

che esso sia **presentato all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione**

con un anticipo dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione, **stimabile in almeno 20 gg.**



**Tempistica per la
presentazione delle
domande**

Circolare n.0011991 e n. 0009925 del 20.07.2017

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Indicazioni operative.

- h) Deve essere previsto l'impiego di un congruo numero di operatori, appositamente formati (steward),
- per regolare e monitorare gli accessi all'area
 - nonché per la gestione delle aperture di emergenza presenti nelle barriere.

steward





Quali STEWARD?

SAFETY



SECURITY

steward

- **Normativa: D.M. 8 agosto 2007 e succ. modifiche**
Organizzazione e servizio degli «steward»
negli impianti sportivi
- **Iscritti in apposito elenco della Questura.**



steward

**Non possono portare armi
o altri oggetti atti ad offendere**



Dotazioni

**casacca di colore giallo
fluorescente, o arancione
fluorescente, contenente la scritta
«steward» ed un numero
progressivo associato al
nominativo dell'operatore
e radio ricetrasmittente**



«buttafuori»

➤ Normativa:

- art.3 commi 7-13 L. 94/2009
- D.M. 6 ottobre 2009 e successive modifiche
- Delib. Giunta Regionale E.R. n. 1112 del 26/07/2010

Disposizioni regionali attuative per la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

➤ Iscritti in apposito elenco prefettizio.

Ogni 2 anni si verifica il possesso dei requisiti

CORSO PER
BUTTAFUORI

Chi si forma
non si ferma!

Addetto ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento
e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi

Ministero dell'Interno

«buttafuori»

Circolare 17 novembre 2010

Dalla lettura congiunta degli artt.1 e 4 del D.M. 6 ottobre 2009 si evince che **le disposizioni** contenute nel provvedimento **si applicano** alle attività di spettacolo **in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad es. discoteche, cinema, teatri), **e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo**. Devono ritenersi, invece, essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo.

«buttafuori»

ma: art.4 D.M. 6.10.2009

co.1 bis *introdotto dal D.M. 30.06.2011*

Sono altresì esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli

- che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto,
- nonché quelli realizzati all'interno di fiere e sagre **qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità**

Guardie giurate

Normativa: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931 , articoli da 133 a 141) e relativo Regolamento (R.D.635/1940 articoli da 249 a 260).

Nomina prefettizia valida 2 anni

Sono armate





**come calibrare le misure di
sicurezza?**

SAFETY



SECURITY

Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017

- L'adozione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, **richiede**, come sottolineato dalle richiamate circolari, **l'individuazione delle c.d. "vulnerabilità"**
 - che possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre l'adozione di cautele e precauzioni differenti – **e dunque un "approccio flessibile" alla gestione della sicurezza dell'evento.**

Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017

- Tale circostanza pone quindi in evidenza la **necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità**

che non deve essere ispirata a logiche astratte e all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì **ricondata a un'analisi di contesto del rischio** che tenga conto, in concreto, dell'effettiva **esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza** rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.

Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017

- **utile strumento di supporto** per i provvedimenti di *safety* da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni, **il documento predisposto dalla Prefettura di Roma** con il quale, “in via sperimentale”, è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.

Direttiva n.11001/110(10) del 28/07/2017 - allegato

**LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI
GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI**

Classificazione del rischio



Spettacoli e trattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande



**Ministero Sviluppo Economico
nota n.52713 del 15.04.2015
cita nota Ministero dell'Interno
n.5020 del 1.04.2014**

■... per quanto riguarda, in specie, i **trattenimenti musicali, danzanti o di altra natura all'interno di esercizi pubblici di ristorazione**, questo Ufficio ha più volte espresso l'avviso secondo il quale debbono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio suddetto SOLTANTO gli spettacoli e i trattenimenti nei quali sono presenti la **caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo**, idoneo allo svolgimento dell'esibizione programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti ...

nota Ministero dell'Interno n.5020 del 1.04.2014

... **all'interno di esercizi pubblici di ristorazione**, ...
debbono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio
SOLTANTO gli spettacoli ...

(ad es.,

- con allestimento di apposite sale,
- con allestimenti scenici,
- con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente la ristorazione,
- con pagamento di un biglietto d'ingresso ecc.).



nota Ministero dell'Interno n.5020 del 1.04.2014

... **all'interno di esercizi pubblici di ristorazione**, ...
debbono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio

.....

Lo stesso è da dirsi laddove il trattenimento
musicale e/o danzante sia previsto con **cadenza
saltuaria ma ricorrente**
ad es. nei fine settimana)



nota Ministero dell'Interno n.5020 del 1.04.2014

■ ... Vanno, invece, CONSIDERATI ESENTI
dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS
(68,69 e 80)

ed ai controlli delle commissioni di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo

quei trattenimenti organizzati in pubblici esercizi

■ occasionalmente



nota Ministero dell'Interno n.5020 del 1.04.2014

- ... Vanno, invece, CONSIDERATI ESENTI dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS (68,69 e 80) ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati in pubblici esercizi
 - occasionalmente
 - o in specifiche ricorrenze (es. festa dell'ultimo dell'anno) senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, sia pure parziale, in locali di pubblico spettacolo, sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione della somministrazione di alimenti e bevande. ...



L'autorizzazione alla somministrazione

- **abilita anche**
all'installazione ed
all'uso di apparecchi
radiotelevisivi
ed impianti in genere
per la diffusione
sonora e di immagini



L'autorizzazione alla somministrazione

- **abilita anche** all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini



- **a condizione che** i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo



L'autorizzazione alla somministrazione

- **abilita
all'effettuazione
di piccoli
trattenimenti
musicali senza
ballo**



L'autorizzazione alla somministrazione

a condizione che :

- Si svolgano in sale dove la clientela acceda per la consumazione e che abbiano capienza e afflusso non superiore a 100 persone
- Non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento
- Non vi sia il pagamento di biglietto di ingresso o un aumento nei costi delle consumazioni
- Siano rispettate le norme di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico

- **abilita
all'effettuazione
di piccoli
trattenimenti
musicali senza
ballo**

